



## Statuto

### **Art. 1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Italiana degli Organizzatori di Matrimoni. L'associazione è anche individuata attraverso la sigla "AIOM". L'emblema dell'associazione è costituito da: La denominazione "Associazione Italiana degli Organizzatori di Matrimoni", la sigla "AIOM" e l'emblema grafico di prossima registrazione come marchio della "Associazione Italiana degli Organizzatori di Matrimoni".

### **Art. 2 - SEDE SOCIALE**

L'associazione ha sede in Roma, Via Gregorio VII n. 132.

### **Art. 3 - ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI**

Nell'ambito dei propri fini potrà promuovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari ed extracomunitari.

### **Art. 4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

### **Art. 5 - SCOPO SOCIALE**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende:

- 5.1. sviluppare una organizzazione per la certificazione professionale, attraverso il rilascio di un attestato di competenza per la professione di organizzatori di matrimonio; nonché per la formazione e la diffusione di un codice deontologico vincolante per tutti gli aderenti all'associazione e per gli appartenenti alla categoria.
- 5.2. accreditare e certificare aziende del settore dell'organizzazione di matrimoni ed eventi e comunque nei settori dell'organizzazione in genere e fornitura servizi complementari e/o inerenti;
- 5.3. rappresentare la categoria professionale degli organizzatori di matrimoni nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economico-sociali, politiche, sindacali nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;
- 5.4. promuovere nella società civile e presso gli imprenditori, uno spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse umane, economiche e imprenditoriali nel settore dell'organizzazione matrimoni ed eventi e comunque nei settori dell'organizzazione in genere e fornitura servizi complementari e/o inerenti;
- 5.5. favorire lo sviluppo professionale ed imprenditoriale degli associati, promuovere azioni di proposta legislativa al fine di tutelare i diritti e gli interessi della categoria;
- 5.6. garantire l'utente finale attraverso l'effettiva osservanza del codice deontologico che dovrà rispettare ed adeguarsi alle prescrizioni legislative nazionali e comunitarie riguardanti la professione.
- 5.7. promuovere e/o partecipare a organismi per la risoluzione alternativa delle dispute, ovvero per l'arbitrato e la mediazione di controversie, oltre che inerenti a problemi deontologici riguardo gli organizzatori di matrimoni professionisti comunque nei settori dell'organizzazione in genere e fornitura servizi complementari e/o inerenti;
- 5.8. senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura professionale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi; svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali riguardanti il settore dell'organizzazione matrimonio ed eventi; favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di occupazione; divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, organismi di vigilanza; raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni di interesse nazionale ed internazionali, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; organizzare attività promozionali e fieristiche; sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o



strumento reso disponibile dalla tecnologia; stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci; fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci; promuovere, organizzare ed eventualmente gestire certificazioni professionali e corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo della professionalità l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;

L'Associazione potrà compiere ogni e qualsiasi attività od operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi purché non in contrasto con le normative vigenti.

#### **Art. 6 - SOCI**

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche o altre associazioni no-profit operanti nel settore dell'organizzazione matrimoni ed eventi e comunque nei settori dell'organizzazione in genere e fornitura servizi complementari e/ o inerenti che condividano lo scopo dell'associazione. Possono essere soci le persone fisiche siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, che giustifichino la propria professionalità nel settore attraverso presentazione di almeno una delle seguenti caratteristiche: titoli specifici, esperienze professionali, certificazioni professionali, attestati di competenza ovvero uno qualsiasi dei titoli eventualmente richiesti dalla normativa vigente al momento dell'accettazione della domanda. Il regolamento dell'associazione stabilisce i criteri di selezione per l'accettazione della domanda di adesione all'associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

#### **Art. 6.1 - CATEGORIE DI SOCI**

Nell'Associazione si distinguono soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo che risultino in regola con il versamento delle quote associative. Sono soci onorari personalità che si siano particolarmente distinte nella promozione dell'Associazione e/o rappresentino motivo di lustro per l'associazione stessa e come tali siano ammessi dal Consiglio Direttivo. La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna disparità di trattamento tra gli associati in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. I Soci sostenitori sono i terzi fornitori di servizio e gli altri terzi non esercenti la professione che intendano sostenere l'attività dell'Associazione.

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE**

Le quote associative ordinarie vengono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l'importo anche la periodicità e sono fiscalmente detraibili a norma di legge. Possono essere stabilite quote differenziate per le eventuali diverse categorie di soci. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci. Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purché regolarmente approvati dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dall'anticipo di una somma pari alla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita. Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all'ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda, l'effettivo status di socio ordinario è perfezionato solo dopo il pagamento della quota associativa e della quota di ingresso qualora istituita. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione le somme eventualmente anticipate devono essere retrocesse.

#### **Art. 8.1 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall'assemblea, nonché di pagare puntualmente le quote ed i contributi sociali. Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci. Lo status di socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

#### **Art. 9 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, SOSPENSIONE**



I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o delle quote versate. I soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione. I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l'ammissione. L'esclusione o sospensione può essere pronunciata, ed ha effetto immediato, dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi di cui al precedente articolo 8.1 o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico ed alle norme regolamentari dell'Associazione;
- b) risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe.

Il socio escluso potrà ricorrere contro tale provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando il ricorso motivato a mezzo raccomandata AR al presidente dell'Associazione. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva. L'eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

#### **Art. 10 - FONDO COMUNE**

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.

#### **Art. 11 - MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali ordinarie, di ingresso e straordinarie;
- dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
- dai proventi delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;
- dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

#### **Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 13 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- uno o più vicepresidenti;
- il segretario generale;
- il comitato esecutivo;
- il collegio dei revisori dei conti;

Le modalità di candidatura e di elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente sono definiti da apposito regolamento.

#### **Art. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'assemblea degli associati, composta da soci, onorari ed ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Ad ogni associato spetta un voto purché in regola con quanto disposto ai precedenti artt. 6,7,8,9. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Coloro i quali sono impossibilitati a



partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta da depositare al Presidente dell'assemblea nei modi stabiliti dall'eventuale regolamento.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno. Il Presidente sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione il progetto di bilancio, così come da lui predisposto unitamente alla relazione dell'eventuale collegio dei revisori dei conti. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere diramate a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione, entro il decimo

giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea a tutti gli associati ed al domicilio risultante presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.

Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza semplice.

Le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento o la proroga della durata dell'associazione, o disposizioni sul patrimonio dell'Associazione in seconda convocazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno un quinto (1/5) dei soci. L'assemblea ordinaria in particolare delibera sull'approvazione del bilancio e l'istituzione di eventuali quote straordinarie. L'assemblea straordinaria in particolare delibera sulla nomina dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, sull'approvazione e le modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

#### **Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci tra gli associati con una anzianità di iscrizione nel libro soci non inferiore ad anni 2. Si compone di un numero dispari di Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto i soci in regola con gli artt. 6,7,8,9 del presente Statuto. La cessazione della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza della carica di Consigliere Direttivo. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio i componenti in carica possono provvedere alla nomina per cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- Nomina e revoca il Presidente dell'Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;
- Individua, sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea dei soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie di rappresentanza nello Stato Italiano ed anche al di fuori dello Stato Italiano;
- Fissa le quote di adesione annuali per i soci ordinari e per i soci sostenitori e la periodicità del pagamento per entrambe le categorie di soci;
- Decide in ordine all'ammissione di nuovi soci e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;
- Decide in merito alla decadenza, all'esclusione, sospensione, riammissione, dei soci;



- Delibera in merito all'adesione dell'Associazione ad altri enti o altri organismi nazionali e internazionali;
- Nomina gruppi di studio, nonché comitati tecnici o gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. I suddetti comitati tecnici o gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive;
- All'occorrenza richiede al Presidente la stesura di una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria;
- Redige ed approva i regolamenti dell'associazione;
- Nomina gli eventuali coordinatori di area.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno;
- su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione. Il Presidente fissa la data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all'associazione, l'avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso in cui il Presidente non può o non vuole, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del consiglio partecipano senza diritto di voto:

- i revisori dei conti, se nominati, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;
- consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza;
- il Segretario Generale, se nominato, limitatamente alle materie e/o argomenti di sua competenza.

Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che può essere nominato anche soggetto diverso dai componenti il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - PRESIDENTE**

Il Presidente è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. E' munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia con firma libera per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni. Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento grave. Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare un segretario. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale. I rimborsi spesa sono pagati agli associati, per le attività pertinente all'associazione solo se approvati dal Presidente in via preventiva, in ogni caso il Presidente si riserva la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi anche se approvati in via preventiva secondo le disponibilità di cassa. Il Presidente entro il 31 ottobre di ogni anno presenta una relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno.

#### **Art. 17 - SEGRETARIO GENERALE**

Il Presidente può nominare, anche tra i non soci, un Segretario Generale, con le seguenti funzioni:

- opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;



- coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di esse;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

#### **Art. 18 - COMITATO ESECUTIVO**

Il Presidente può nominare, anche tra i non soci, un Comitato Esecutivo, e ne determina i poteri all'atto dell'istituzione. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile con un minimo di tre. Ne fa parte di diritto il Presidente. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta dei suoi componenti.

#### **Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'assemblea potrà nominare un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere scelti anche tra i soci; almeno uno dei componenti, preferibilmente il Presidente, dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Rientra nei compiti dei revisori esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali: di tale disamina relazione all'assemblea ordinaria dei soci. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'assemblea devono essere loro sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa. I revisori in carica su richiesta del Presidente partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e all'assemblea dei soci. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei revisori subentrerà il supplente più anziano in ordine di età.

#### **Art. 20 - COLLEGI PERIFERICI E UFFICI DISTACCATI**

Con deliberazione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire ovunque delegazioni e uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato.

Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

#### **Art. 21 - SCIOGLIMENTO**

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 22 - GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie fra soci e fra questi e l'Associazione sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti e il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due.

Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al Presidente del collegio dei revisori.

Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

#### **Art. 23 CODICE DEONTOLOGICO**

L'Associazione è regolata dal Codice deontologico che, debitamente firmato, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

#### **Art. 24 - RINVIO**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile, le leggi vigenti in materia ed il regolamento interno dell'associazione.

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea dinanzi a Notaio in sede costituzione in data 27 aprile 2006.